

ALLEGATO "A"

Statuto

ASSOCIAZIONE CONFINE MONDO

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

E' costituita l'Associazione culturale denominata "Confine Mondo", con sede legale e amministrativa in Roma, Via Andrea Fulvio 10, CAP 00162. L'Associazione potrà far uso anche della denominazione "C M Associazione" o della forma abbreviata "C M".

Articolo 2

L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia secondaria, o strumentalmente connessa rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che riguardano l'attività dell'associazionismo e del volontariato.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Articolo 3

L'Associazione ha come scopo statutario e attività istituzionale l'educazione all'internazionalità e la formazione al dialogo tra le culture, attraverso la promozione di ogni linguaggio veicolare che favorisca la condivisione e la consapevolezza della mutua appartenenza. Il superamento dei confini è obiettivo primario di ogni attività associativa come formazione alla mondialità e ampliamento di opportunità. L'Associazione vuole aprire nuovi orizzonti offrendo opportunità di studio e di crescita su scala nazionale, europea e globale. Intende promuovere l'incontro tra le generazioni e le culture in un processo inclusivo di scambio, che generi il rispetto e la valorizzazione delle specificità e delle diversità. Intende favorire un approccio creativo nei percorsi di formazione e garantire la circolazione di idee e gli scambi culturali, in particolare per i giovani e per le persone e le istituzioni che li rappresentano.

Si pone l'obiettivo di costruire percorsi innovativi in linea con le priorità della Commissione Europea, che rendano effettivo l'esercizio della cittadinanza attiva e promuovano una realtà globale capace di affrontare le sfide del terzo millennio.

L'Associazione intende attuare concretamente i propri fini attraverso le seguenti attività:

- l'ideazione e l'organizzazione di corsi, workshop, webinar, convegni, mostre, eventi, attività di formazione professionale per docenti, progetti educativi scolastici ed extra scolastici, viaggi e scambi culturali rivolti ai propri soci a quelli di associazioni collegate o a terzi;
- la realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video, o altro, di studio ed approfondimento riguardanti le finalità dell'Associazione;
- lo svolgimento di attività anche esterne alla struttura che consentano di educare e favorire le finalità e gli scopi dell'Associazione;
- l'affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- la promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività legata agli scopi associativi.

Per conseguire tali attività l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale.

L'Associazione potrà aderire e/o mantenere rapporti con organizzazioni nazionali ed internazionali che hanno per scopo la diffusione e la promozione dei percorsi di formazione.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine o strumentale agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Articolo 4

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 5

L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa si finanzia con:

- le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- i proventi di gestione;
- ogni altro provento comunque conseguito. Sono organi dell'Associazione: l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo ed il presidente.

Articolo 6

Sono organi dell'Associazione: l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo ed il presidente.

Titolo II : I SOCI

Articolo 7

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione di aderirvi mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'Associazione.

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che condividono le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto e intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle medesime finalità.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori: coloro che hanno costituito legalmente l'Associazione e fanno parte del primo Consiglio Direttivo e coloro che, per meriti particolari, siano cooptati dagli altri soci fondatori;
- Soci Ordinari: coloro che vogliono partecipare e collaborare alla realizzazione degli scopi statutari ed alle attività promosse dall'Associazione godendo dei relativi particolari benefici;
- Soci Onorari: coloro che si sono distinti negli ambiti propri dell'oggetto statutario delle discipline pedagogiche e/o che abbiano dato un particolare sostegno e contributo all'Associazione. Ogni anno il Consiglio Direttivo nomina uno o più soci onorari per un numero non superiore a dieci. La nomina può avvenire anche su segnalazione di almeno tre associati.

L'ammissione dei soci onorari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. E' espressamente esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale con validità annuale, di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto alle Assemblee.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, fatta eccezione dei soci onorari e di alcune categorie di soci meritevoli o che versano in particolari situazioni di disagio economico, per i quali il Consiglio Direttivo può prevedere esenzioni temporanee o riduzioni della quota associativa. Tutti i soci sono altresì tenuti all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalla legge e dallo Statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati, adeguandosi ai regolamenti interni dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito mediante apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può stabilire rimborsi spese analitici o forfettari, secondo le vigenti normative, sia per i soci prestatori d'opera a titolo gratuito che per quelli a titolo oneroso di cui al precedente paragrafo.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale successivo, eventualmente differenziate, laddove occorre, tra soci ordinari ed altre categorie di soci, che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare ogni anno fino a dieci soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione.

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazione.

I soci possono essere radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa, secondo le modalità i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

Titolo III : GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art 8

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e preventivo di quello in corso, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa e per eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea dei soci, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso. Il Segretario potrà anche svolgere le funzioni di Tesoriere, qualora l'assemblea non stabilisca diversamente.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata il 10% o più dei soci, oppure la richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata tramite posta ordinaria, o fax, o posta elettronica, o con avviso affisso nei locali dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; gli avvisi di convocazione devono elencare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.

La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le predette formalità, di cui ai commi precedenti, sana il vizio.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile ed è ammessa al massimo una sola delega per socio. L'Assemblea è presieduta da un Presidente, diverso da quello dell'Associazione, nominato a maggioranza semplice tra i soci presenti, il quale, a sua volta, nomina un segretario verbalizzante.

Il Presidente ha il compito di leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno, controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'Associazione; in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro dei verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

Tutte le cariche sociali sono essenzialmente gratuite.

Art 9

Sono compiti dell'Assemblea sovrana dei soci:

- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- deliberare sul bilancio consuntivo dell'Associazione relativo all'anno precedente e su quello preventivo dell'anno in corso;
- eleggere, tra i propri soci, i membri del Consiglio Direttivo, che resteranno in carica per tre anni, designandone le singole funzioni (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Consigliere);
- deliberare sulle relazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Art 10

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri dispari, scelti tra i soci dell'Assemblea, che restano in carica tre anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri, tanto per l'amministrazione ordinaria che per la straordinaria amministrazione. L'ordinaria e la straordinaria amministrazione spettano anche, singolarmente, al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, ove delegato dall'Assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i propri soci e restano in carica per tre anni, salvo revoca per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, che si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro Consigliere nominato dal Consiglio stesso.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art 11

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - decidere circa la stipula tutti i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
 - delibera circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
 - determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
 - formulare i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
 - decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
 - svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
- Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili.

Art 12

La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta, disgiuntamente, al Presidente del Consiglio Direttivo o al Vice Presidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente e, in sua assenza, il Vice Presidente hanno il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il Registro dei Verbali dell'Assemblea, il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il Registro dei soci, salvo che a tali mansioni non siano delegati il Segretario o un Tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo;
- firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'associazione.

Art 13

Il segretario redige i verbali dell'Assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura i pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Art 14

Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive e gratuite.

TITOLO IV : PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art 15

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi annuali e straordinari dei soci; da contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- da sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- da sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- Da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale

Art 16

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

Titolo V : RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art 17

Il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che si chiude al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico e finanziaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato.

Il bilancio consuntivo, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'Associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Titolo VI: REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art 18

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art 19

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VII : DISPOSIZIONI FINALI

Art 20

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si rimanda alle norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.